

**COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO****PROVINCIA DI ORISTANO**

Piazza Montrigu de Reos snc

C.A.P. 09078 - TEL. 0785\320000

PEC : protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it<http://www.comune.scanodimontiferro.or.it>**UFFICIO SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE****DISCIPLINARE DI GARA**

Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art.71 del D. Lgs. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

Oggetto: GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 E 2026/2027 DA REALIZZARSI NEL POLO TERRITORIALE SCOLASTICO DELLA "PLANARGIA-MONTIFERRU", PROGETTO FORMATIVO "RAIGHINAS E ALAS",

CUP: J81I23000790002.

CUP: J81I23000790002-

INDICE

PREMESSE	4
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2A. DOCUMENTI DI PROGETTO	7
2B. DOCUMENTI DI GARA.....	8
2.2. CHIARIMENTI.....	8
2.3. COMUNICAZIONI	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI OGGETTO DELL'APPALTO	9
3.1 DURATA.....	11
3.2 REVISIONE PREZZI	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
5.1. Self cleaning	14
5.2 Altre cause di esclusione.....	14
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	15
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	15
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	15
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	15
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	16
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	17
7. AVVALIMENTO	17

8. SUBAPPALTO	18
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	19
10. GARANZIA PROVVISORIA	19
11. SOPRALLUOGO	21
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	22
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	22
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:	23
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	24
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	25
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	25
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	29
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	29
16. OFFERTA TECNICA	31
17. OFFERTA ECONOMICA	32
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	32
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	33
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	39
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	40
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	40
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	41
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	42
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	42
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	44
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	45
27. ACCESSO AGLI ATTI	45
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	45
29. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	45
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	46
Informativa effettuata ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)	46

PREMESSE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29/11/2024 si è provveduto ad approvare la relazione istruttoria e il piano economico del servizio pubblico locale di rilevanza economica, per il Servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale, da realizzarsi nel Polo Territoriale scolastico della Planargia – Montiferro.

Con determinazione a contrarre del Responsabile di Area Amministrativa n. 23/105 del 06/03/2025, il Comune di Scano di Montiferro ha avviato la procedura di gara per l'affidamento del Servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. a del Codice.

La presente procedura è svolta sulla piattaforma telematica di negoziazione della Regione Autonoma della Sardegna, SardegnaCAT, accessibile all'indirizzo www.sardegna.cat.it. Tramite il sito si accede alla procedura e alla documentazione di gara. Il presente disciplinare e la documentazione di gara è pubblicato:

- sul sito internet della Stazione Appaltante, sezione Amministrazione trasparente;
- sulla piattaforma Sardegna Cat: www.sardegna.cat.it ;
- sul profilo della Regione Sardegna
(<https://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglenti/>)

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto per l'aggiudicazione del Contratto.

Il presente disciplinare ha contenuto tipizzato conforme a quello tipo predisposto dall'ANAC e con le specificità del servizio oggetto di appalto, e sarà cura di ciascun operatore economico selezionare la specifica disciplina a sé applicabile.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Scano di Montiferro

Provincia di Oristano

CAP 09078

Piazza Montrigu de Reos, n. 16

Indirizzo e-mail: protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Indirizzo PEC: protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it

C.F. 80004390953 – P.I. 00351460951

Tel. [0785 32000](tel:078532000)

Sito Internet: <https://www.comune.scanodimontiferro.or.it/it>

Responsabile Unico del Procedimento: A.S. Giovanni Michele Migali, dipendente in ruolo del Comune di Scano di Montiferro.

Luogo di svolgimento del servizio: Scuola Primaria del Comune di Scano di Montiferro e Scuola dell'Infanzia e Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune di Tresnuraghes.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La procedura di affidamento dell'appalto è svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione della Regione Autonoma della Sardegna, SardegnaCAT, secondo le prescrizioni dell'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), raggiungibile al seguente collegamento

<https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst> .

Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma Sardegna CAT sono contenute nella "Guida alle gare telematiche", messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.sardegnaecat.it.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera difforme.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare

la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare il servizio assistenza della piattaforma.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione
 - europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2A. DOCUMENTI DI PROGETTO

- 1) Relazione tecnica – illustrativa
- 2) Capitolato Speciale d'appalto, comprensivo del menù stagionale e delle tabelle merceologiche grammature suddivise per fascia d'età;
- 3) Schema di contratto;

- 4) Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I) di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

2B. DOCUMENTI DI GARA

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara, comprensivo dei seguenti allegati:
3. Allegato A - Istanza di partecipazione
4. Allegato B – Dichiarazioni avvalimento ausiliari
5. Allegato C – Schema contratto avvalimento
6. Allegato D – Modello offerta economica
7. Allegato E - Patti di integrità;
8. Allegato F - Codice di comportamento del Comune di Scano di Montiferro
9. Dgue .XML
10. Elenco del personale

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: www.comune.Scano di Montiferro.ca.it sezione amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti e sulla Piattaforma www.sardegna.cat.it

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **sette giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la funzionalità “Messaggistica” della piattaforma del Sardegna Cat previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro **tre giorni** lavorativi dalla richiesta, mediante pubblicazione delle richieste e delle relative risposte sulla funzionalità “Messaggistica” della piattaforma Sardegna Cat. Sarà cura ed onere dei concorrenti visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC "protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it" e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Si precisa che le comunicazioni relative:

- a. all'aggiudicazione;
- b. all'esclusione;
- c. alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d. all'attivazione del soccorso istruttorio;
- e. al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- f. alla richiesta di offerta migliorativa;

avvengono utilizzando il domicilio digitale eletto, indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto¹ ha per oggetto l'affidamento del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale e la custodia, sorveglianza e pulizia dei locali, in favore delle Scuole Infanzia e Primaria situate in Scano di Montiferro e delle Scuole dell'Infanzia e Scuola Secondaria di Primo grado situata in Tresnuraghes. Si precisa, che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/10/2023 è stato approvato il protocollo di intesa tra i Comuni di Scano di Montiferro (ente capofila), Tresnuraghes,

¹ L'appalto è costituito da un unico lotto poiché avente ad oggetto un complesso di servizi fra loro integrati e caratterizzati da forti relazioni reciproche, che per il loro compiuto sviluppo necessitano di un alto grado di coordinamento, attuabile con efficacia solamente tramite ricorso ad un unico appalto.

Sagama e Sennariolo disciplinante i rapporti tra gli Enti per la realizzazione del Polo diffuso Iscol@,
(progetto formativo “Raighinas e Alas”);

Periodo Settembre 2025/Giugno 2026 e per il periodo Settembre 2026/Giugno 2027
Pasti giornalieri previsti

TIPOLOGIA SCUOLA	N. pasti giornalieri Settembre 2025/Giugno 2026 e per il periodo Settembre 2026/Giugno 2027	N. tot. insegnanti per il periodo Settembre 2025/Giugno 2026 e per il periodo Settembre 2026/Giugno 2027	GG. Scolastici previsti per il periodo Settembre 2025/Giugno 2026 e per il periodo Settembre 2026/Giugno 2027	Tot. Pasti	Costo del pasto a base d'asta	Costo Totale del Servizio
Infanzia - Sede Tresnuraghes	37	2	340	13260	7,00 €	92.820,00 €
Scuola primaria - Sede Scano di Montiferro	71	2	340	24820	7,00 €	173.740,00 €
Scuola Secondaria di 1° Grado - Sede Tresnuraghes	48	2	340	17000	7,00 €	119.000,00 €
	156	6		55080		385.560,00 €

Sorveglianza, pulizia e custodia dei locali

TIPOLOGIA SCUOLA	N. ore pulizia al giorno	Costo orario del servizio a base d'asta	Costo complessivo servizio	N. ore sorveglianza al giorno	Costo orario del servizio a base d'asta	Costo complessivo servizio	N. ore custodia dei locali al giorno	Costo orario del servizio a base d'asta	Costo complessivo servizio	Tot. Ore	Costo Totale del Servizio
Infanzia - Sede Tresnuraghes	0	- €	- €	0	- €	- €	0	- €	- €	0	- €
Scuola primaria - Sede Scano di Montiferro	1	17,00 €	5.780,00 €	3	17,00 €	17.340,00 €	1	21,00 €	7.140,00 €	1700	30.260,00 €
Scuola Secondaria di 1° Grado - Sede Tresnuraghes	1	17,00 €	2.210,00 €	2	17,00 €	4.420,00 €	1	21,00 €	2.730,00 €	520	9.360,00 €
			7.990,00 €			21.760,00 €			9.870,00 €	2220	39.620,00 €
TOTALE COMPLESSIVO											425.180,00 €

La Somministrazione del pasto dovrà essere assicurato in tutte le scuole dal Lunedì al Venerdì.
La custodia, la sorveglianza e la pulizia dei locali sarà da effettuarsi nelle ore e nei giorni in cui vengono espletati i laboratori extrascolastici previsti dal progetto Iscol@, e più precisamente:

- Scuola primaria (Scano di Montiferro) dal lunedì al venerdì. La figura o le figure dovranno occuparsi di sorvegliare gli alunni durante l'espletamento dei laboratori e di pulire le aule utilizzate dagli operatori del progetto;
- Scuola secondaria di primo grado (Tresnuraghes): Lunedì, Mercoledì e Venerdì. La figura o le figure dovranno occuparsi di sorvegliare i ragazzi durante l'espletamento dei laboratori e di pulire le aule utilizzate dagli operatori del progetto;

Per ciò che concerne il pasto, l'importo a base di gara è stabilito in € 7,00 e comprende i costi della manodopera², dell'acquisto delle materie prime e la somministrazione e/o il trasporto. Il Costo totale per l'acquisto della materia prima è stato determinato sulla base di un menù standard, basato sulle tabelle di grammatura ASL. Si riporta il calcolo effettuato:

Calcolo Totale per l'acquisto delle MATERIE PRIME			Calcolo Totale per la determinazione del Costo del Pasto posto a base d'asta	
Materia Prima	gr. previsti dalle tabelle ASL	Prezzo Medio per alunno	Voce	Importo
Pasta	80 gr	0,60 €	Costo acquisto materie prime	3,20 €
Carni rosse e/o Bianche	90 gr	0,82 €	Costo manodopera	2,50 €
Contorno e/o Insalata	200 gr	0,60 €	Somministrazione e/o trasporto	1,30 €
Acqua 50 cl.	1 bottiglietta	0,30 €		7,00 €
Pane	60 gr	0,40 €		
Frutta	1 frutto	0,48 €		
		3,20 €		

3.1 DURATA

La durata dell'affidamento è prevista per n. 2 anni e più precisamente per il periodo Settembre 2025/Giugno 2026 e per il periodo Settembre 2026/Giugno 2027.

3.2 REVISIONE PREZZI

Il prezzo unitario d'aggiudicazione, come risultante dal verbale di gara, si intende fisso ed invariabile per tutto l'anno scolastico 2025/26. Lo stesso è sottoposto, con decorrenza dal secondo anno di appalto, a revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 D. Lgs. n. 36/2023.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

² I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso ai sensi dell'art. 41 comma 14 del codice dei contratti: *"I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale"*. Si veda in proposito quanto precisato nel successivo art. 17.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di

qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice (art. 94 e ss.) nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1. Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Nel caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito

presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi gli operatori economici che si trovano in situazioni che determinano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- **a1)** iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in altro registro professionale o commerciale dello Stato di residenza per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- **a2)** se Cooperative, iscrizione all'Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23.06.2004;

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- **b1)** avere realizzato nell'ultimo triennio 2021/2023, un fatturato globale non inferiore a € 2.661.584,40 IVA esclusa. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto;

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- **c1)** avere maturato consona esperienza in attività inerenti l'appalto, nel triennio 2021/2023, svolgendo servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto per conto di pubbliche amministrazioni, per un importo complessivo non inferiore ad € 1.774.365,60 IVA esclusa;
- **c2)** essere in possesso di certificazione del Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da Ente accreditato per servizi di ristorazione collettiva o per servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto e della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001:2015

sui sistemi di gestione ambientale. Quest'ultima certificazione è validamente sostituita dalla registrazione EMAS rilasciata ai sensi del Regolamento Europeo n. 1221/2009;

- **c3)** garantire la piena disponibilità, ovvero impegnarsi ad averla, in caso di aggiudicazione dell'appalto, alla data d'attivazione del servizio, di un centro di cottura adeguatamente attrezzato, con potenzialità, certificata dalla ASL competente, delle strutture e delle attrezzature compatibile con la produzione giornaliera richiesta (media giornaliera pari a n. 650/700 pasti circa), al netto di altre forniture già in corso o di certa aggiudicazione. Il centro deve possedere i requisiti di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 327/1980, essere debitamente autorizzato dall'Autorità Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 2 Legge n. 283/1962 e del Regolamento (CE) n. 852/2004 e deve essere ubicato a distanza non superiore a 30 km dalla sede municipale, sita in Via Istria n. 1, considerando il percorso stradale più breve;
- **c4)** garantire la piena disponibilità, ovvero si impegnino ad averla, in caso di aggiudicazione dell'appalto, alla data d'attivazione del servizio, di idonei automezzi per il trasporto dei pasti preconfezionati fino ai refettori delle scuole interessate, tutti in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 43 del D.P.R. n. 327/1980 in materia di trasporto di sostanze alimentari. Gli automezzi dovranno essere immatricolati in classe ambientale almeno EURO 4;

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una subassociazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti:

1. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ogni singola impresa costituente il raggruppamento;
2. i requisiti di cui alle lettere **a1) a2) e c2)** devono essere posseduti da ogni singola impresa costituente il raggruppamento;
3. i requisiti di cui alle lettere **b1) e c1)** devono essere posseduti dall'impresa capogruppo nella misura minima del 60% e da ciascuna delle altre imprese nella misura minima del 20% di quanto richiesto all'intero raggruppamento, fermo restando che il raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere il 100% dei requisiti;

4. i requisiti di cui alle lettere **c3) e c4)** devono essere posseduti indifferentemente dall'impresa capogruppo o dalle altre imprese costituenti il raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

- Requisiti di idoneità professionale: Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale: I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

La Ditta affidataria, a norma dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, esegue in proprio tutte le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del medesimo D. Lgs. n. 36/2023, il contratto non può essere

ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui al predetto art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato 6.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al *2% del valore complessivo dell'appalto*. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso *l'istituto incaricato del servizio di tesoreria comunale*; La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impresa_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato
<https://www.anticorruzione.it/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
6. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
7. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
8. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
9. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del

medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

1. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - a. per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - b. per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
2. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Attualmente, le cucine sono in fase di allestimento. Il Sopralluogo sarà da concordare con l'ufficio scrivente, tramite l'invio di messaggi sul portale Sardegna Cat, o tramite richiesta inviata alla seguente mail: protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo **pari a € 33,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC in vigore, pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>]. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-deipagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma raggiungibile al seguente collegamento <https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst>.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire a pena di irricevibilità entro il termine perentorio del 07/06/2025 ore 12:00.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo

anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

L'“**OFFERTA**” è composta da:

1. Documentazione amministrativa;
2. Offerta tecnica;
3. Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2. DGUE;
3. garanzia provvisoria
4. documentazione in caso di avvalimento;
5. documentazione per i soggetti associati;
6. patti di integrità sottoscritti per accettazione;
7. codice di comportamento del comune di Scano di Montiferro sottoscritto per accettazione;
8. eventuale ulteriore documentazione da produrre in casi specifici (p.es. procure, dichiarazioni individuali, dichiarazioni e contratti di avvalimento, ecc.).

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A) ed inserita sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L’operatore economico **dichiara** la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

L’operatore economico **adotta** le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’operatore economico **omette** di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

In caso di **raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE**, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di **consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile** di cui all’articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente **rilascia le dichiarazioni** contenute nel modello Allegato A).

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal **concorrente che partecipa in forma singola**;
- nel **caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti**, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; - nel caso di aggregazioni di retisti:

- a) se la **rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) se la **rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c) se la **rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile** di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono **firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento **dell'imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.1.1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE, in formato elettronico, al seguente indirizzo: <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica tramite il suddetto servizio web messo a disposizione direttamente dalla Commissione Europea. Il citato servizio DGUE permetterà agli operatori economici di compilare il DGUE in forma elettronica. Il DGUE così compilato potrà essere salvato, firmato digitalmente ed inserito nella “Busta di Qualifica – Documentazione Amministrativa”.

Questa stazione appaltante rende disponibile il format predisposto per facilitarne la compilazione del DGUE, in formato elettronico .xml allegato alla documentazione di gara (Modello B - Documento di Gara Unico Europeo). Il concorrente dovrà compilare il DGUE accedendo al sito <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it> come operatore economico e selezionando "importa un DGUE" caricando il file .xml messo a disposizione. Il concorrente dovrà compilare il documento e provvedere alla stampa in formato pdf e alla firma digitale del documento prodotto. Tale documento è finalizzato ad acquisire le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del codice rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Il DGUE presente sul Sistema, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e inserito all'interno della busta “Documentazione amministrativa”.

Il DGUE deve essere presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

1. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

2. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

3. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora

costituiti dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 4. Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**
- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- 5. Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**
- copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- 6. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
- copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- 7. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
- copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. RELAZIONE TECNICA DEI SERVIZI OFFERTI;

- a. Il **progetto** proposto da ciascun concorrente dovrà essere redatto in elaborato formato A4, composto al massimo di n. 20 pagine, escluso indici, copertine ed allegati, con l'utilizzo del carattere Times New Roman 12, interlinea singola (le pagine oltre la ventesima non verranno considerate) e contenente una relazione illustrativa corrispondente ai criteri qualitativi di valutazione riportati al successivo art. 18.1. Il progetto proposto dall'aggiudicatario in sede di gara costituirà parte integrante, insieme al contratto ed al capitolato, degli atti disciplinanti il servizio ed i rapporti con la stazione appaltante;
 - b. **L'offerta tecnica** deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.
2. L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.
 3. Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 9, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.
 4. in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma l'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1 e la quale deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) ribasso unico percentuale da applicare al valore dei servizi base di gara; verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei propri costi della manodopera (indicare l'incidenza sul costo unitario del singolo pasto considerando il numero di pasti ipotizzati nel progetto del servizio, Allegato A) alla determinazione a contrarre);

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

In linea con quanto previsto dal Bando tipo n. 1/2023 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, così come precisato nella nota illustrativa al citato Bando tipo, il ribasso sarà applicato ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno, poi, oggetto di verifica. Ai sensi dell'articolo 110, comma 4, in tale sede non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente. L'operatore economico, quindi, potrà giustificare l'offerta di un costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20

TOTALE	100
---------------	------------

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

1	Organizzazione e gestione del servizio (comprendendo il servizio di custodia, sorveglianza e pulizia dei due locali).	Punteggio max 25
2	Progetto alimentare.	Punteggio max 8
3	Attenzione alla sostenibilità ambientale del servizio.	Punteggio max 25
4	Fornitura di prodotti biologici da chilometro zero e filiera corta, come definiti nel D.M. 10/03/2020.	Punteggio max 13
5	Offerte migliorative/aggiuntive.	Punteggio max 9

Tale ripartizione sarà così suddivisa:

1. Organizzazione e gestione del servizio	Punteggio max 25
Il progetto organizzativo e gestionale del servizio verrà valutato in base alle capacità, alle tecniche e alle modalità di realizzazione dello stesso, relativamente allo schema progettuale e funzionale che l'Impresa intende predisporre nella prestazione delle attività. Il progetto dovrà essere la risultante di una serie di elementi, i quali dovranno essere puntualmente evidenziati: <u>Personale: Max 8,4 punti</u> L'operatore economico dovrà indicare l'organico che si impegna ad impiegare, specificando le unità di personale utilizzate giornalmente, distinte per profilo professionale, qualifica, mansioni, monte ore giornaliero e settimanale. In particolare, per quanto concerne le mansioni, è opportuno distinguerle fra attività di preparazione, somministrazione e trasporto pasti; lavaggio, pulizia e sanificazione dei refettori. L'offerente dovrà, altresì, illustrare le proprie politiche di gestione del personale (CCNL garantito, sostituzioni in ipotesi di assenza, malattia o infortunio) e garantire e descrivere il piano di formazione dei propri dipendenti, che sia attinente all'oggetto dell'appalto ed adeguato agli standard qualitativi richiesti per l'espletamento del servizio. <u>Piano di trasporto e distribuzione pasti; gestione delle emergenze: Max 8,3 punti</u> L'operatore economico dovrà predisporre un piano di trasporto dettagliato per ciascun plesso, impegnandosi a dichiarare e rispettare i tempi di percorrenza e consegna previsti, la pulizia dei mezzi e la sanificazione del vano di carico. L'offerente dovrà, inoltre, produrre un piano di	

gestione delle emergenze, in cui individui possibili soluzioni alternative per far fronte a situazioni caratterizzate da improvvisa criticità, urgenza ed eccezionalità (ad esempio temporanea indisponibilità del centro cottura, difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime). Ciò al fine di garantire flessibilità e continuità del servizio.

Aspetti igienico-sanitari; gestione delle eccedenze e smaltimento rifiuti: Max

8,3 punti

L'operatore economico dovrà illustrare un progetto di fattibilità per la gestione delle eccedenze alimentari, ovvero le strategie di rilevazione e il monitoraggio che si intendono attivare per ridurre gli sprechi in sede di lavorazione e consumazione dei cibi. Si dovranno individuare proposte per il recupero e la destinazione degli avanzi non somministrati, in linea con la ratio della Legge n. 166/2016 recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi." Inoltre, l'attribuzione del punteggio sarà effettuata in base al numero e alla tipologia dei controlli igienico-sanitari, delle analisi microbiologiche e chimiche programmate durante ciascun anno scolastico sulle derrate e sulle attrezzature utilizzate (all'interno del centro di cottura) ed in base all'efficacia del piano di sanificazione dei locali, di smaltimento dei rifiuti e di riduzione dei consumi.

2. Progetto alimentare	Punteggio max 8
I fruitori della mensa scolastica rientrano in una fascia d'età delicata ed eterogenea, ragion per cui è fondamentale impostare il servizio in modo che il processo di approvvigionamento e la composizione degli alimenti, la scelta dei fornitori e l'intero progetto alimentare siano improntati alla crescita sana dei bambini, al miglioramento della qualità nutrizionale e del gradimento delle pietanze. Pertanto, è opportuno che l'offerente rediga un <u>Piano di qualità</u> nel quale descriva: - I processi, le modalità e i tempi di approvvigionamento delle derrate alimentari, specificando i criteri di selezione e valutazione dei fornitori; - I cicli di preparazione e cottura, nonché le tipologie e la frequenza dei controlli sulla qualità dei prodotti (dalla cucina alla sala mensa); - La predisposizione, mediante l'ausilio di medico nutrizionista, di diete speciali per alunni e docenti con specifiche patologie connesse ad assunzione di alimenti (morbo celiaco, allergie ed intolleranze al lattosio e simili) o per particolari esigenze etiche, etniche e religiose. L'attribuzione del punteggio terrà conto del grado di specificità del programma esposto e dell'impegno a garantire il mantenimento delle proprietà nutritive, e in genere, della salubrità, sicurezza e gusto del cibo.	

3. Attenzione alla sostenibilità ambientale del servizio	Punteggio max 25
Attraverso l'applicazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), come indicato agli artt. 57 comma 2 e 130 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020, si vuole perseguire l'obiettivo del minore impatto ambientale possibile. Pertanto, una parte dei CAM viene intesa come ulteriore criterio premiante ed è, ivi, oggetto di valutazione dell'offerta tecnica, prevedendosi l'attribuzione di maggiori quote percentuali sul peso totale rispetto a quelle previste nell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto in applicazione dei Criteri Ambientali Minimi approvati con D.M. 10/03/2020. Il Capitolato stabilisce che, per ciascuna delle categorie di alimenti sotto elencate, debba essere garantita la somministrazione di alimenti di origine biologica con i seguenti requisiti:	
<u>Frutta, ortaggi, legumi, cereali: Max 9 punti</u> Prodotti provenienti da produzione biologica per almeno il 50% sul peso totale fornito. Un'ulteriore somministrazione di frutta deve essere resa, se non con frutta biologica, con frutta certificata nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale di produzione integrata o equivalenti. La maggiorazione della predetta percentuale minima, fino al raggiungimento della quota massima del 100% sul peso totale fornito, darà luogo all'attribuzione di 0,18 punti per ogni punto percentuale di incremento, fino ad un max di 9 punti.	
<u>Carne bovina: Max 6 punti</u> Carne biologica per almeno il 50% in peso. Un ulteriore 10% in peso di carne deve essere, se non biologica, certificata nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootechnia o nell'ambito dei sistemi di qualità regionali riconosciuti (quali QV o equivalenti), o etichettata in conformità a disciplinari di etichettatura facoltativa approvati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali almeno con le informazioni facoltative «benessere animale in allevamento», «alimentazione priva di additivi antibiotici», o a marchio DOP o IGP o «prodotto di montagna». La maggiorazione della predetta percentuale minima del 60%, fino al raggiungimento della quota massima del 100% sul peso totale fornito, darà luogo all'attribuzione di 0,15 punti per ogni punto percentuale di incremento, fino ad un max di 6 punti.	
<u>Carne suina: Max 3,6 punti</u> Carne biologica per almeno il 10% in peso oppure in possesso di una certificazione volontaria di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità competente, relativa ai requisiti «benessere animale in allevamento, trasporto e macellazione» e «allevamento senza antibiotici». Il	

requisito senza antibiotici può essere garantito per tutta la vita dell'animale o almeno per gli ultimi quattro mesi.

La maggiorazione della predetta percentuale minima del 10%, fino al raggiungimento della quota massima del 100% sul peso totale fornito, darà luogo all'attribuzione di 0,04 punti per ogni punto percentuale di incremento, fino ad un max di 3,6 punti.

Carne avicola: Max 6,4 punti

Carne biologica per almeno il 20% in peso. Le restanti somministrazioni di carne avicola sono rese, se non con carne biologica, con carne avicola etichettata in conformità a disciplinari di etichettatura facoltativa approvati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2004 recante «Modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame» per almeno le seguenti informazioni volontarie: «allevamento senza antibiotici», allevamento «rurale in libertà» (free range) o «rurali all'aperto». Le informazioni «senza antibiotici», «rurale in libertà» o «rurale all'aperto» devono figurare nell'etichetta e nei documenti di accompagnamento di tutte le carni consegnate per ciascun conferimento.

La maggiorazione della predetta percentuale minima del 20%, fino al raggiungimento della quota massima del 100% sul peso totale fornito, darà luogo all'attribuzione di 0,08 punti per ogni punto percentuale di incremento, fino ad un max di 6,4 punti.

4. Fornitura di prodotti biologici a chilometro zero e da filiera corta, come definiti nel D.M. 10/03/2020

Punteggio max 13

In considerazione della condizione di insularità sarda, una piena valorizzazione dei prodotti locali comporta il vantaggio di garantire maggiore freschezza, controllabilità della qualità e tipicità delle pietanze. Per cui, al fine di ridurre gli impatti ambientali, anche legati ai trasporti primari, si attribuiscono punti tecnici premianti all'offerente che dimostri il proprio impegno a fornire "prodotti biologici a chilometro zero e da filiera corta" tra le categorie di cui al precedente punto 3:

Frutta, ortaggi, legumi, cereali: Max 5 punti

verranno attribuiti 0,05 punti per ogni punto percentuale sul peso complessivo dei soli prodotti biologici, fino ad un massimo di 5 punti per il 100% del peso complessivo;

Carne bovina: Max 3 punti

verranno attribuiti 0,03 punti per ogni punto percentuale sul peso complessivo dei soli prodotti biologici, fino ad un massimo di 3 punti per il 100% del peso complessivo;

Carne suina: Max 2 punti

verranno attribuiti 0,02 punti per ogni punto percentuale sul peso complessivo dei soli prodotti biologici, fino ad un massimo di 2 punti per il 100% del peso complessivo;

Carne avicola: Max 3 punti

verranno attribuiti 0,03 punti per ogni punto percentuale sul peso complessivo dei soli prodotti biologici, fino ad un massimo di 3 punti per il 100% del peso complessivo.

Definizioni:

- ✓ Per ***filiera corta*** si intende sia la vendita diretta tra produttore primario o associazioni di produttori primari e centro di preparazione del pasto, sia la vendita tra l'impresa che gestisce la piattaforma per la distribuzione dei prodotti, purché questa si configuri come unico intermediario con il produttore primario e centro di preparazione del pasto e purché la piattaforma sia collocata entro il Km 0 (o chilometro utile, nel caso dei piccoli comuni), come nel seguito definito. Nel caso dei prodotti locali trasformati, il «produttore» è l'azienda di trasformazione, che utilizza materie prime o i principali ingredienti del prodotto trasformato, locali (ovvero prodotti da Km 0).
- ✓ Per «***chilometro zero***» (o, nel caso dei piccoli comuni «chilometro utile») si intende una distanza tra terreno coltivato/ sito dell'allevamento e centro di cottura, o interno o esterno, di 200 Km (o di 150 km qualora la stazione appaltante volesse seguire le indicazioni previste nell'ambito del decreto- legge 18 dicembre 2017 recante «Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche») e, nel caso dei piccoli comuni 70 Km (ex art. 11, comma 2, lett. b), della legge 6 ottobre 2017, n. 158 «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»).
- ✓ Per ***prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile*** ai sensi della legge 6 ottobre 2017, n. 158 si intendono infatti i prodotti provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché, sulla base di quanto verrà stabilito da un apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali, che ne stabilirà i criteri e i parametri, i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale.

Nelle isole maggiori (Sicilia e Sardegna), si considerano provenienti da chilometro zero le derrate provenienti dall'intero territorio regionale; per le altre isole la distanza è da calcolarsi in relazione alla terraferma pertanto al netto di quella occupata dal mare.

5. Offerte migliorative/aggiuntive	Punteggio max 9
Le soluzioni migliorative e le proposte aggiuntive devono essere descritte in modo chiaro e dettagliato e devono essere integrative rispetto allo standard qualitativo e alle prestazioni minime richieste dal Capitolato speciale. Tali ulteriori criteri premianti devono essere coerenti con l'oggetto dell'appalto ed essere offerte senza alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante o delle famiglie. Possono essere raggruppati in tre macro-aree: <u>Possesso di certificazioni di qualità in aggiunta alle obbligatorie certificazioni:</u> UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015. Nel dettaglio, il riferimento è al possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 22000:2018 sui sistemi di gestione (3 punti);	
<u>Informazione e comunicazione: Max 3 punti</u> Nell'ottica della <i>customer satisfaction</i>, l'operatore economico deve dotarsi di metodologie e strumenti per la rilevazione e il monitoraggio del livello annuale di gradimento del servizio, producendo al termine di ogni anno scolastico un Piano di Informazione agli Utenti, sottoscritto dal legale rappresentante, che descriva dettagliatamente le iniziative di comunicazione adottate e dia conto dei risultati raggiunti dal servizio (ad esempio in tema di apprezzamento del menù, delle problematiche riscontrate e delle pronte soluzioni adottate). Particolare valore verrà dato alle possibili proposte formulate circa il coinvolgimento dei "destinatari finali del pasto", ovvero gli studenti di ogni ordine e grado, nella rilevazione e percezione della qualità del servizio offerto (ad esempio, attraverso la fruizione di questionari di valutazione e/o sondaggi circa i punti di insoddisfazione, i possibili correttivi e le eventuali osservazioni avanzate dall'utenza). <u>Educazione alimentare: Max 3 punti</u> Iniziative puntuali e corsi per avvicinare famiglie, bambini e personale scolastico ai principi di una corretta alimentazione, affinché si maturi una maggiore consapevolezza circa le realtà produttive, la cultura e la tradizione a tavola, si veicolino informazioni sulle misure di sostenibilità ambientale, si favorisca l'acquisizione di uno stile alimentare consapevole, volto a prevenire	

sprechi ed incentivare corrette abitudini alimentari (ad esempio prevedendosi strategie per invogliare la fruizione dei cibi maggiormente rifiutati dai bambini). La valutazione terrà conto dell'idoneità dei messaggi proposti e dell'efficacia delle relative modalità operative.

Griglia di valutazione dei punti 1, 2 e 5:

Indicatori valutazione	Punteggio
Descrizione assente	0
Descrizione sommaria e/o poco chiara	1-2
Descrizione articolata e chiara in modo appena sufficiente	3-4
Descrizione articolata e chiara in modo più che sufficiente	5-6
Descrizione ben articolata e chiara	7-8
Descrizione completa	9-10

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40 punti.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per il calcolo del punteggio dell'offerta economica è applicata la formula con interpolazione lineare

$$\text{punteggio} = \frac{\text{punteggio massimo (20)} \times \text{ribasso offerto}}{\text{maggior ribasso}}$$

I risultati saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, più un segretario verbalizzante, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono

sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La procedura di gara si svolgerà tramite piattaforma telematica, è pertanto garantita l'inviolabilità dei "plichi digitali" contenenti le offerte e delle singole "buste digitali" interne, nonché l'integrità di ciascun documento presentato, nonché ancora la tracciabilità di tutte le fasi di apertura dei medesimi "plichi" e di valutazione dei documenti e delle offerte; inoltre, al RUP, al Responsabile della Procedura di gara, ai membri della Commissione giudicatrice e agli eventuali addetti alla gestione della gara, è preclusa la possibilità di accedere ai documenti presentati dai concorrenti fino alla data ed ora di scadenza del termine per la presentazione delle offerte stabilita dal Bando di gara, ed è consentito procedere nelle diverse fasi (apertura "buste" Documentazione amministrativa e verifica; apertura "buste" Offerte tecniche, valutazione e attribuzione punteggi; apertura "buste" Offerte economiche e attribuzione punteggi) solo sequenzialmente, previo completamento della fase precedente.

Le operazioni di gara che si svolgono telematicamente, sono "registrate" dal sistema informatico, che genera relativi "Report" / "Verbali" di sistema; alla conclusione della procedura tali documenti, nonché i Verbali redatti dalla Commissione nelle fasi svolte off-line, verranno allegati ai relativi provvedimenti e con essi pubblicati.

Trattandosi di una procedura di gara informatizzata, gestita attraverso una piattaforma telematica, non sono previste sedute pubbliche.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara, nella persona del Direttore del Servizio Appalti, Responsabile della procedura di gara, a ciò deputato sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, decorso il termine per la presentazione delle offerte, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema.

La tempestività della presentazione delle offerte è garantita dal sistema telematico, che non consente l'inoltro di offerte dopo la scadenza del termine stabilito. Il seggio di gara procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario; È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

In una o più sedute il Responsabile della Procedura di gara procede all'apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, ed al successivo invio alla commissione giudicatrice per l'esame, la valutazione, e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Il Responsabile della Procedura di gara procede quindi all'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti, ed al successivo invio alla commissione giudicatrice per l'esame, la valutazione, e all'assegnazione del punteggio secondo i criteri e le modalità sopra descritti e all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara; - mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, anche avvalendosi della commissione giudicatrice o struttura di supporto ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 15 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, quantificate presuntivamente in € 4.500,00 circa.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; – ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari.

29. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

L'aggiudicatario e tutto il personale incaricato del servizio si impegnano ad osservare la piena riservatezza sui dati e le informazioni raccolti o comunicati dall'Amministrazione nello svolgimento del servizio stesso e a procedere al trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 2016/679 e secondo le modalità previste all'art. 28 del capitolato d'appalto.

L'aggiudicataria, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, verrà designata RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto 8) e art. 28, paragrafo 1, RGPD 2016/679.

Il concorrente, deve essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e si impegna ad offrire garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto dell'Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati.

I compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento dei dati con riferimento ai trattamenti effettuati nell'ambito del presente contratto, in ossequio alla previsione di cui all'art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, saranno disciplinati con specifico contratto e l'aggiudicataria, quale Responsabile del trattamento dei dati dovrà impegnarsi ad osservare scrupolosamente tutte le istruzioni impartite dal Titolare e gli obblighi derivanti dal suddetto contratto e dalla Legge.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito “Regolamento” o “GDPR”) e di ogni normativa applicabile in riferimento al trattamento dei Dati Personali, questo documento descrive le modalità di trattamento dei Dati Personali raccolti dal Comune di Scano di Montiferro.

La informiamo che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità, e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

1. DATI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO)

1.1. Titolare Del Trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Scano di Montiferro, con sede in Piazza Montrigu de Reos, n. 16 – cap: 09078 in Scano di Montiferro – Tel: 0785 32000 - E-mail: ufficioaagg.scano@gmail.com PEC: protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it, nella persona del Sindaco pro tempore.

1.2. Responsabile Protezione dei Dati (RPD/DPO)

Il responsabile della protezione dei dati è la società NICOLA ZUDDAS SRL nella persona del referente Avv. Ivan Orrù, contattabile all’indirizzo e-mail: privacy@comune.it – PEC: privacy@pec.comune.it

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

I Dati Personali riguarderanno a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

Tipologia	Descrizione
[X] dati identificativi, anagrafici e di contatto	cognome e nome, residenza, domicilio, data e luogo di nascita, identificativo online (indirizzo di posta elettronica), documento di identità, riferimenti bancari, codice fiscale, partita IVA, numero di telefono, firma.
[X] altri dati comuni	dati relativi a sentenze o altri provvedimenti giudiziari
[X] situazione fiscale	certificazione unica, versamento di imposte e canoni dovuti.
<i>Tra i dati trattati potrebbero esservi anche dati definiti Particolari e relativi a condanne penali, reati, misure di sicurezza</i>	
[X] condanne penali, reati, misure di sicurezza	casellario giudiziale.

☒ opinioni politiche	dati sulla partecipazione agli organi della Pubblica Amministrazione.
--	---

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEI TRATTAMENTI

Il Titolare del Trattamento utilizza i Suoi Dati Personali, da Lei comunicati o raccolti presso altri Titolari del trattamento (previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), o fonti pubbliche, in osservanza delle normative di riferimento. I Dati Personali sono trattati dal Titolare nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

- Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi previsti da prescrizioni normative nazionali e comunitarie (art. 6, par. 1, let. c) del GDPR).
- Il trattamento è necessario per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico (art. 6, par. 1, let. e) del GDPR).
- Il trattamento è necessario per la tutela dei diritti in sede giudiziaria (art. 9, par. 2, let. f) del GDPR).
- Il trattamento è necessario per finalità amministrative e contabili (art. 6, par. 1, let. c) del GDPR).
- Il trattamento è necessario per adempiere agli obblighi in materia di diritto del lavoro, sicurezza e protezione sociale (art. 9, par. 2, let. b del GDPR).

Si informa inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività o fornire il servizio.

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i Dati Personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

I Dati Personali forniti saranno tra l'altro oggetto di:

Descrizione	
☒ raccolta	☒ limitazione
☒ organizzazione	☒ strutturazione
☒ registrazione	☒ conservazione
☒ estrazione	☒ consultazione
☒ uso	☒ comunicazione mediante trasmissione
☒ raffronto od interconnessione	☒ cancellazione o distruzione
☒ elaborazione	☒ selezione

I dati non saranno in nessun caso oggetto di diffusione né di comunicazione all'esterno delle strutture del Titolare del Trattamento, se non nei casi espressamente autorizzati dall'interessato o nei casi previsti dalla legge e necessari all'adempimento del servizio.

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

4. MISURE DI SICUREZZA

Il Titolare del Trattamento adotterà tutte le necessarie misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità indicate nel presente documento nel pieno rispetto dell'art. 32 del GDPR.

5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Il trattamento sarà svolto esclusivamente da soggetti a ciò debitamente autorizzati per iscritto dal Titolare, in ossequio alle disposizioni della normativa applicabile. I dati personali sono altresì trattati dal personale

(amministrativo, tecnico e ausiliario) del Titolare, che agisce sulla base delle mansioni assegnate e di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo oltre alle disposizioni di legge vigenti.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il Titolare comunichi i Suoi dati a:

- altri soggetti pubblici o privati (ad esempio Pubbliche Amministrazioni, banche, società assicurative ecc.) quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali. Si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione;
- terze parti che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l'erogazione dei servizi da parte del Titolare, in relazione ai quali eseguono operazioni di trattamento di Dati Personali, sono designate Responsabili del trattamento e sono vincolate al rispetto delle misure per la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti;
- Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.), laddove ne ricorrano i presupposti.

Trasferimento dei Dati Personali ad un Paese terzo o ad un'organizzazione internazionale fuori dallo Spazio Economico Europeo:

I Suoi Dati Personali sono trattati all'interno del territorio dello Spazio Economico Europeo e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni tecniche o operative, il Titolare si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal Paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

L'interessato potrà chiedere in qualsiasi momento la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

6. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Dati sono trattati dal Titolare e dal personale autorizzato e conservati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del procedimento. Successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione prevista per la Pubblica Amministrazione. Inoltre, si specifica che il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un'Autorità.

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine i diritti dell'interessato (ad esempio diritto di accesso, cancellazione, rettifica, ecc.) non potranno più essere esercitati.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

All'Interessato, relativamente al trattamento dei suoi Dati Personali, sono riconosciuti i seguenti diritti:

- richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- Diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR);
- Diritto di rettifica dei dati personali senza ingiustificato ritardo (art. 16 GDPR);
- Diritto di cancellazione dei dati. La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere conservati dal Titolare (diritto all'oblio, art. 17 GDPR);
- Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR);
- Diritto di opposizione (art. 21 GDPR);
- Diritto relativo al processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22 GDPR).
- Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 GDPR), utilizzando la modulistica presente al seguente indirizzo:

- <https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online>.

Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento.

8. MODIFICHE A QUESTA INFORMATIVA

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa in qualunque momento notificandolo sulle pagine del proprio sito web e, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli interessati attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso.